

**CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI
TORINO SITO IN TORINO – VIA DALL'ONGARO 2/D**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la:

CITTÀ di TORINO, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata da..... domiciliat* per la carica in Torino presso, in qualità di Dirigente della Circoscrizione 3, tale nominat.. con provvedimento del Sindaco in data....., con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale DELCI3 43/2025 del 23 luglio 2025 e della propria determinazione dirigenziale n. del....., **e**, con sede legale in – codice fiscale, in questo atto rappresentata dae domiciliat....., ai fini del presente atto, presso la sede legale della predetta, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa nominato con di seguito anche denominata “Concessionario”);

tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Circoscrizione 3 (nel seguito dell'atto denominata anche “Concedente”) concede a..... in applicazione della già citata deliberazione del Consiglio della Circoscrizione DELCI3 43/2025 e determinazione dirigenziale ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento comunale n. 397, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale aventi una

superficie di mq. 195 circa - posti al primo piano (secondo f.t.) del compendio sito in Torino, via Dall'Ongaro 2/d, censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 1298 part 72 sub.4 come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (all. ...), per farne parte integrante e sostanziale. Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla Pratica

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente ad attività sociali, socio educative e/o socio-assistenziali, così come proposte nella proposta progettuale in sede di istanza di assegnazione e oggetto di aggiudicazione .

Il mutamento della destinazione d'uso del bene, la sub-concessione - anche parziale - dello stesso, la cessione del contratto a terzi sono vietate, salvo autorizzazione espressa della Città per l'ipotesi di sub-concessione, e producono *ipso iure* la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza dalla concessione. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in cui si trova senza che la Città o la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 - CANONE

Il Concessionario si impegna a versare alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 19 del Regolamento comunale n. 397 (Regolamento per l'acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili), pari a **Euro fuori campo IVA** = a fronte di un valore di mercato stimato in Euro 12.900,00 (dodicimilanovecento/00).

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del presente atto. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate alla Circoscrizione 3, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del Concessionario in base alla legge ed al presente atto.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. In caso di decadenza della concessione la Circoscrizione conserverà per intero il

canone per il trimestre in corso. Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dei locali nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati e sarà tenuto all'adempimento delle obbligazioni tutte di cui al presente contratto.

ARTICOLO 4 -DURATA

La concessione ha la durata di **anni** con decorrenza dal primo giorno del mese successivo la stipula del presente atto e pertanto dal e scadenza il

Alla scadenza il contratto non si rinnova automaticamente. Qualora interessato alla prosecuzione del rapporto, il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo, perentoriamente entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nei casi e con le modalità previste dalle norme regolamentari della Città.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

ARTICOLO 5 - REVOCA E DECADENZA

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per superiori motivi di interesse pubblico con preavviso scritto di almeno sei mesi rispetto alla data in cui la revoca sarà operativa, senza che il Concessionario abbia diritto ad un'indennità o risarcimenti di sorta. In tale circostanza le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie ed occorrenti al fine di ridurre le eventuali conseguenze dannose per le parti stesse.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione in buono stato di uso e manutenzione.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi posti a carico del Concessionario, la Circoscrizione si riserva di pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata del bene, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA

I locali sono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il concessionario dichiara di ben conoscere in esito a sopralluogo effettuato in data, propedeutico alla partecipazione all'Avviso Pubblico n. 2/2025.

La Circoscrizione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora lo stesso presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso

convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia.

Il concessionario avrà l'obbligo, anche a seguito della realizzazione delle opere necessarie per l'apertura dell'attività che intenderà proporre, di provvedere, a propria cura e spese, al formale adeguamento catastale dell'unità immobiliare. Su richiesta della Circoscrizione, il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Circoscrizione non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

Qualora necessario, il concessionario dovrà verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza e dovrà - anche in conformità al proprio progetto di utilizzo - ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a suo esclusivo onere.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi nonché, ove possibile, gli interventi finalizzati al

superamento e all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguiti anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Circoscrizione resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dell'immobile stesso.

ARTICOLO 8 – RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Circoscrizione potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a

suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 10 – SPESE E UTENZE

Per effetto del presente contratto il Concessionario assume in proprio ogni onere ed adempimento relativo alla gestione ed amministrazione dei locali. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese di utenza, nonché le imposte, qualora dovute; in particolare:

- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi d'acqua;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonia che per i dati;
- la tassa raccolta rifiuti;

L'immobile in oggetto è attualmente provvisto delle seguenti utenze attive:

- energia elettrica: POD IT020E00134180 – codice presa 172467350 – Impianto 1050060991 – Contratto 21061938;
- acqua: nuovo pdp 0100127200029174;
- riscaldamento: contatore n. 24589125/ P.D.R 09951207200909.

La Circoscrizione non è responsabile per nessuna causa di eventuali interruzioni nella fornitura delle stesse.

Sono a carico del Concessionario le spese relative all'installazione dei misuratori parziali, loro sostituzione, riparazione e manutenzione, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione.

Qualora non sia possibile l'installazione delle utenze, nelle more dell'installazione di contatori parziali al fine del computo di spesa, dovranno essere rimborsati alla Città i relativi costi.

ARTICOLO 11 – MOROSITÀ

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e/o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti costituisce motivo di decadenza della concessione.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Circoscrizione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Circoscrizione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi

responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Circostrizione da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile. Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso l'immobile, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando la Circostrizione da eventi dannosi che possano derivare.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando la Circostrizione da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'immobile oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

La Circostrizione non assume, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. intestata a, rilasciata da..... in data

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e permanere anche oltre la scadenza in caso di legittima permanenza del concessionario nei locali.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno dell'immobile la Circostrizione non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno ad indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Circostrizione, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto, consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Con cadenza annuale, il concessionario dovrà consegnare al concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive

annualità.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

Il concessionario ha prestato, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, ai sensi di legge (articolo 54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924) e dell'art. 36 del Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397 della Città di Torino (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 n. DEL 280/2021), una cauzione in misura pari a **Euro**, corrispondente a tre mensilità del canone, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi (ovvero: mediante fidejussione/polizza fidejussoria).

Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto canoni e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che l'immobile venga riconsegnato senza alcun danno. La Circoscrizione resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'immobile e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Circoscrizione.

ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale e/o della Circoscrizione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 16 – RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà presentare alla Circoscrizione idonea relazione sull'attività svolta. Dovrà inoltre produrre un rendiconto sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, nonché - in caso di accertata presenza di amianto - la relazione concernente il programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo è causa di decadenza della concessione medesima.

ARTICOLO 17 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città/Circoscrizione, previa sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna.

ARTICOLO 18 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in.....

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la

rappresentanza dell'Associazione/ente, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale e tramite PEC alla controparte a cura della Circoscrizione.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Circoscrizione non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella

fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti informatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121- Torino.

Il Comune di Torino ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati contattabile all'indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

IL CONCESSIONARIO: per

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

IL CONCEDENTE: per la Circoscrizione 3

Il concessionario con sottoscrizione del presente contratto dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni di cui

ai seguenti articoli: articolo 1 (oggetto), articolo 2 (destinazione dell'immobile), articolo 3 (indennità e canone); articolo 4 (durata), articolo 5 (revoca e decadenza), articolo 6 (consegna), articolo 7 (manutenzione), articolo 8 (riparazione e restauri), articolo 9 (proprietà), articolo 11 (morosità), articolo 12 (responsabilità), articolo 13 (assicurazioni), articolo 14 (garanzie), articolo 16 (relazioni annuali) e articolo 20 (modifiche del contratto) del presente atto, in data

IL CONCESSIONARIO: per